





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: "Recepimento dell' Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (G.U. n.40 del 18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 24.07.2014".**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- 1) Di approvare il **"Recepimento dell' Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (G.U. n.40 del 18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 24.07.2014"** di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che, in attuazione di quanto disposto al punto 5) della DGR n.1407 del 22.12.2014, il termine di adeguamento ai contenuti dell'Intesa di cui al precedente punto 1) viene fissato in un anno a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;

*fm*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) Di precisare che il termine "esclusivamente" di cui all'art.10 comma 1 dell'Intesa sopra richiamata è da intendersi riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza ospitate nella Casa Rifugio.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*Elisa Moroni*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Riferimenti normativi**

LR 11.11.2008, n.32

Legge 15 ottobre 2013, n.119.

D.P.C.M. 24.07.2014, art.3 comma 4.

Intesa Stato-Regioni approvata dalla Conferenza Unificata il 27.11.2014 (pubblicata sulla G.U. n.40 del 18.02.2015).

DGR n.1233 del 10.11.2014 e DGR n.1407 del 22.12.2014.

**Motivazioni**

Il DPCM 24.07.2014 ha destinato risorse alle Regioni per il sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio, in attuazione dell'art.5 bis della Legge n.119/2013 (c.d. legge "anti-femminicidio").

L'art.3 comma 4 del citato DPCM prevede che lo Stato, d'intesa con le Regioni, definisca "i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n.119".

Tale Intesa è stata siglata dalla Conferenza Unificata in data 27.11.2014 (Rep. Atti n.146/CU) ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18.02.2015.

Con specifici atti deliberativi (DGR n.1233 del 10.11.2014 e n.1407 del 22.12.2014) la Giunta ha disciplinato l'utilizzo delle risorse statali trasferite alla Regione Marche a fine 2014 (assunte



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nel bilancio regionale con DGR n.1211 del 27.10.2014, sulla base dei pareri presupposti precedentemente acquisiti (Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, Commissione consiliare competente e Consiglio delle Autonomie Locali), in conformità all'obbligo previsto dall'art.3 comma 3 dello stesso D.P.C.M. 24.07.2014.

Poiché la citata Intesa è stata resa nota solo ai primi di dicembre del 2014, la Giunta ha a suo tempo previsto quanto segue:

- che i requisiti ivi stabiliti siano obbligatori per le "nuove dotazioni" (la stessa DGR n.1407/2014 ha previsto l'istituzione di due nuove Case Rifugio nelle Marche, una nel maceratese ed una nel fermano-ascolano; attualmente è in corso di pubblicazione il relativo avviso pubblico per enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali);
- che le strutture esistenti (Centri antiviolenza e Case Rifugio), si impegnino a rispettare i requisiti previsti dal DPCM (punti 5 e 6 della DGR n.1233/2014) entro "tempi di adeguamento" oggetto di successiva determinazione da parte della Giunta stessa (punto 5 DGR n.1407/2014). Tale impegno sussiste, in particolare, per il rispetto dei requisiti delle Case Rifugio "qualora modificativi e/o integrativi di quelli previsti dalla LR n.20/2002 e dal successivo Regolamento n.1/2004". Va quindi data attuazione a tale disposizione fissando il termine temporale di adeguamento.

Con DGR n. 269 del 09.04.2015 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 20 aprile 2015 ha espresso parere "favorevole" n.39/2015.

### Proposta

Pertanto, acquisito il suddetto parere, con il presente atto si propone :

- 1) Di approvare il **"Recepimento dell' Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (GU n.40 del 18.02.2015) relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM 24.07.2014"** di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che, in attuazione di quanto disposto al punto 5) della DGR n.1407 del 22.12.2014, il termine di adeguamento ai contenuti dell'Intesa di cui al precedente punto 1) viene fissato in un anno a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) Di precisare che il termine "esclusivamente" di cui all'art.10 comma 1 dell'Intesa sopra richiamata è da intendersi riferito al personale a diretto contatto con le donne vittime di violenza ospitate nella Casa Rifugio.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE DELLA P.F. PARI  
OPPORTUNITÀ, ADOZIONE E  
AFFIDAMENTO FAMILIARE

(Paola Mazzotti)

**PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. PARI OPPORTUNITA', ADOZIONE E  
AFFIDAMENTO FAMILIARE**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DELLA P.F.

(Paola Mazzotti)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Erika Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato A**



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
L'OPPORTUNITÀ - LA FEDELTÀ

**Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 (pubblicata sulla GU n.40 del 18.02.2015)**  
Rep. Atti n.146/cv del 27 novembre 2014

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna seduta del 27 novembre 2014:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, la bozza d'intesa indicata in oggetto, che è stata diramata il 21 novembre 2014;

VISTA la lettera del 26 novembre 2014 con la quale il suddetto Dipartimento ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in argomento, che è stato diramato in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in parola, mentre le Regioni hanno consegnato un documento contenente raccomandazioni, che allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

**SANCISCE INTESA**

*SM*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;
- il decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- l'articolo 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";
- l'articolo 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013 recante "Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio";
- l'articolo 3, comma 4, del DPCM 24 luglio 2014 di ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013-2014 di cui all'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013, in base al quale "con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

Ritenuto pertanto necessario, anche per garantire criteri omogenei a livello nazionale, individuare i requisiti minimi necessari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

**SI CONVIENE**

**CAPO I (CENTRI ANTIVIOLENZA)**

**Articolo 1 (Definizione)**

1. I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte - a titolo gratuito - le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

*PM*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 119 del 2013, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:

- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti.
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

**Articolo 2 (Requisiti strutturali e organizzativi)**

1. La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
2. Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
3. Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
4. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.
5. Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri., nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali.
6. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

**Articolo 3 (Operatrici)**

1. Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.
2. Il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
3. Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
4. Il Centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

**Articolo 4 (Servizi minimi garantiti)**

1. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

a) Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili.

b) Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza.

c) Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali.

d) Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 119 del 2013.

e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita.

f) Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica.

Y

My



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

g) Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

**Articolo 5 (Percorso di accompagnamento)**

1. Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'ordine, si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
3. Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.

**Articolo 6 (Lavoro in rete)**

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.
2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio.
3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Articolo 7 (Flusso informativo)**

1. I Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

**CAPO II (CASE RIFUGIO)**

**Articolo 8 (Definizione)**

1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

2. Le Case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, sono promosse da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:

- essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate.
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

#### **Articolo 9 (Requisiti strutturali e organizzativi)**

1. La Casa rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.

2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza.

3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli.

4. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli.

5. La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale.

#### **Articolo 10 (Operatrici)**

1. La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.

Y

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Al personale della Casa Rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
3. La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti.

**Articolo 11 (Servizi minimi garantiti)**

1. La Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta.
3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

**Articolo 12 (Flusso informativo)**

1. Le Case rifugio contribuiscono a svolgere l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.

**Articolo 13 (Obblighi per i Centri e per le case rifugio)**

1. I centri e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

**Articolo 14 (Disposizioni finali)**

1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Segretario  
Antonio Narducci



Il Presidente  
Maria Carmela Lanzotta

*Maria Carmela Lanzotta*

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 27/11/2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
14/146/CU03/C8

**INTESA RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DEI  
CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO,  
PREVISTA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL D.P.C.M. DEL  
24 LUGLIO 2014**

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa e formula le seguenti raccomandazioni:

Articolo 3 comma 1: si propone di inserire un comma 1 bis che recita: Qualora il Centro sia gestito direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

Articolo 6 comma 1: al termine del comma si fa riferimento al "territorio provinciale". Si propone di inserire invece: "coincidente con il territorio stabilito dalla pianificazione regionale".

Articolo 10 comma 1: si propone di inserire un comma 1bis che recita: Qualora la Casa sia gestita direttamente da Enti pubblici, per il personale hanno valore le norme Costituzionali e del Pubblico Impiego, ritenendo comunque prevalente l'utilizzo di personale femminile.

Roma, 27 novembre 2014

*fu*